

N. R.G. 9437/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fiorenzo Zazzeri	Presidente
dott. Roberto Monteverde	Giudice Relatore
dott. Massimo Maione Mannamo	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9437/2014** promossa da:

**COSTRUZIONI MECCANICHE CO.ME.CA SRL** (C.F. 00429760481), con il patrocinio dell'avv. LOCANTO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DEL ROMITO 32/B – FIRENZE presso il difensore avv. LOCANTO FRANCESCO

ATTORE

contro

**CONSORZIO ESTRATTIVO LA CASSIANA**, con il patrocinio dell'avv. FACCHINI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 195 59100 PRATO presso il difensore avv. FACCHINI SILVIA

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Ritenuta in decisione all'udienza del 27/01/2016 la presente controversia viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 della L. 18/06/2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione notificato in data 13.06.2014, la Srl Costruzioni Meccaniche Co.Me.Ca ha convenuto in giudizio il Consorzio Estrattivo La Cassiana chiedendo: *“Voglia il Tribunale di Firenze – preliminarmente sospendere l'esecutività della delibera consortile impugnata, inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, della delibera del 16.05.2014 per tutti i motivi di cui in narrativa; - sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente l'intestato Tribunale e avente RG 4789/2014 al Giudice Dott.ssa Lococo con prima udienza*



14.01.2015. *Nel merito accertare e dichiarare, per le ragioni ed i motivi di cui al presente atto, la nullità e/o l'invalidità di tutte le determinazioni di cui all'o.d.g. assunte con delibera consortile del 16.05.2014, per i motivi e le causali di cui in narrativa nonché per violazione di norme imperative tra cui, nello specifico, delle disposizioni di cui all'art. 2611 n. 2 e dell'art. 2484 n. 2 c.c., applicabile in via analogica, dell'art. 2615 bis c.c. e quindi delle norme di redazione del bilancio di cui all'art. 2423 e ss c.c., nonché a causa dell'irregolare e/o incompleta costituzione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Estrattivo La Cassiana. In via subordinata accertare la somma dovuta dall'attrice. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.*

Si costituiva in giudizio il Consorzio Estrattivo La Cassiana contestando la conferenza, la rilevanza ed il fondamento di tutto quanto dedotto in atto di citazione ed eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree.

Il Consorzio ha resistito alla domanda eccependo preliminarmente il difetto di *potestas decidendi* del giudice adito e l'improponibilità della domanda in ragione della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nell'art. 18 dello Statuto del Consorzio.

L'art.18 dello Statuto del Consorzio Estrattivo La Cassiana prevede che *“qualunque controversia inerente il patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere fra il consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri...”*.

Trattasi di valida clausola che imponeva a parte attrice di adire la giustizia arbitrale, atteso che il presente giudizio ha esattamente ad oggetto una controversia dipendente dal patto consortile sorta tra il Consorzio cd uno dei suo aderenti.

Dal contenuto della predetta clausola consegue dunque la sussistenza di un fatto impeditivo dell'esercizio dell'azione giudiziaria e, quindi, della cognizione del giudice ordinario, avendo le parti scelto di risolvere le relative controversie, in deroga alla giurisdizione statale, attraverso lo strumento privatistico dell'arbitrato.

Né la fattispecie può essere ricondotta a quelle controversie non compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c., posto che nella fattispecie non si verte in materia di diritti indisponibili ma di una vicenda di contenuto e valore esclusivamente endosocietario.

Ed infatti, *“Le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili”* (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17283 del 28/08/2015), dove *“Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a*



*nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione ...*” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16265 del 27/06/2013).

Come esempio di delibera illecita, che rende non compromettibile in arbitri la relativa controversia avente ad oggetto la sua impugnativa per invalidità, vi è quella riguardante l'approvazione del bilancio in violazione delle regole deputate alla sua predisposizione e redazione, atteso che le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione dei bilancio non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente (Cass. n. 13031/2014; Cass. n. 3772/2005).

Perché dunque l'interesse in contesa possa essere qualificato come indisponibile è necessario che la sua protezione sia assicurata da norme inderogabili, alla cui violazione consegua una reazione svincolata dall'iniziativa di parte.

Né vi è coincidenza fra l'ambito delle nullità e l'area più ristretta dell'indisponibilità del diritto, dovendo in quest'ultima ricomprendersi solo le nullità insanabili, con esclusione delle “nullità relative” di mera protezione, dovendo commisurarsi l'arbitrabilità sullo specifico interesse leso, che nel caso di specie è prettamente e meramente individuale dei singoli consorziati.

Il *discrimen* fra compromettibilità e non compromettibilità in arbitri di una certa controversia è cioè ancorato ex art. 806 c.p.c. alla disponibilità o meno del diritto in contesa.

Nella fattispecie i “vizi” prospettati attengono:

- difetto di convocazione;
- irregolare e/o incompleta costituzione del Consiglio di Amministrazione perché includente Tome srl, mera conduttrice dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di terreno ricadente nell'area del Consorzio ed escludente invece quest'ultimo istituto proprietario dei terreni e GESCA srl, quale comodataria della società Comeca srl di altri terreni dell'area consortile;
- illegittima suddivisione delle spese.

Si tratta dunque, all'evidenza, di conflitto meramente endosocietario, dove i vizi prospettati attengono da una parte alla composizione del Consiglio dei consorziati, vale a dire a vizi inerenti tipicamente a posizioni soggettive dei consorziati e come tali relativi a diritti disponibili; dall'altra all'illegittima suddivisione delle spese determinata dall'invalidità del “bilancio” di riferimento per tali spese, non



oggetto tuttavia della delibera impugnata nel presente procedimento e, pertanto non riconducibili a violazioni ex art. 2423 e segg. c.c..

La controversia risulta pertanto rientrare nella piena previsione di cui all'art. 18 dello Statuto del Consorzio Estrattivo La Cassiana.

Conseguentemente, deve essere emessa sentenza che dichiari l'incompetenza di questo Tribunale risultando la controversia compromessa in arbitri.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

**DICHIARA**

L'incompetenza dell'adito Tribunale di Firenze in ordine alla domanda proposta da COSTRUZIONI MECCANICHE CO.ME.CA SRL, per essere la controversia compromessa in arbitri.

**CONDANNA**

COSTRUZIONI MECCANICHE CO.ME.CA SRL al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 8 novembre 2016

Il Giudice Relatore  
dott. Roberto Monteverde    dott. Fiorenzo Zazzeri

Il Presidente

